

Norme & Tributi

Pensioni, blocco perequazione sull'importo effettivo del cumulo

PREVIDENZA

Non si può considerare anche la parte non corrisposta di reversibilità

Matteo Prioschi

L'adeguamento della pensione all'inflazione deve essere effettuato sull'importo effettivamente erogato, se più basso di quello nominale quale conseguenza del limite alla cumulabilità dei trattamenti ai superstiti. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 6872/2019, che ha visto contrapposti un pensionato e l'Inps.

La legge 247/2007 ha introdotto il blocco della perequazione nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo

(quindi, ai tempi, oltre 146.172,12 euro). In base all'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995, il trattamento di reversibilità può essere incassato solo parzialmente a fronte di altri redditi già incassati dal beneficiario. In particolare, se il reddito è superiore a tre volte al trattamento di pensione minimo, può essere cumulato a tale importo il 75% della reversibilità; se il reddito è superiore a 4 volte il minimo, la cumulabilità è del 60%; se il reddito è oltre le 5 volte, la cumulabilità è del 50 per cento.

Un pensionato che già riceveva una pensione diretta superiore a cinque volte il minimo si è visto togliere dall'Inps la perequazione nel 2008 perché, aggiunto all'importo della pensione di reversibilità, avrebbe superato la soglia. Il pensionato ha presentato ricorso in quanto, dato che riceveva la pensio-

ne di reversibilità al 50 per cento, i fatti non superava la soglia. Otto volte il trattamento minimo. Il primo e secondo grado i giudici hanno stabilito che l'Inps deve tener conto dell'importo effettivamente erogato.

L'istituto previdenziale ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, a fronte di importi pensionistici elevati, il trattamento di reversibilità non serve per far fronte alle esigenze di vita primarie e quindi quest'ultimo può essere considerato nel suo valore intero, con conseguente mancata perequazione di tutta la pensione.

La Suprema corte, però, non è dello stesso avviso e sottolinea che la legge 247/2007 fa riferimento all'articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 che regola la perequazione. Quest'ultimo parla di "trattamenti corrisposti" e non di quelli "genericamente a carico" del

sistema previdenziale. Ne consegue, secondo i giudici, che «il legislatore del 1998 ha inteso parare alle somme effettivamente percepite dal pensionato, e non già a quelle in astratto dovute, la decurtazione» derivante dal mancato adeguamento.

I giudici osservano inoltre che il prelievo fiscale viene effettuato dall'Inps stesso sull'importo effettiva-

PAROLA CHIAVE

Perequazione

Adeguamento

È il meccanismo che ogni anno adegua l'importo degli assegni previdenziali alla variazione dell'inflazione come rilevata dall'Istat

mente erogato e non su quello teorico.

E «l'interpretazione dell'importo complessivo come comprensivo dell'importo virtuale non percepito dal pensionato richiederebbe, peraltro, un sacrificio economico maggiore, come tale non conforme ai canoni costituzionali, ad una sola categoria, quella dei pensionati titolari di due trattamenti pensionistici, ai quali la perequazione non si applicherebbe, rispetto ai titolari di un unico trattamento pensionistico, pur di pari importo complessivo che avrebbero, invece, diritto alla perequazione a parità di condizioni di debolezza». Per esempio un pensionato che riceveva 45mila euro solo da pensione diretta avrebbe avuto l'adeguamento, un altro, che riceveva lo stesso importo cumulando il 50% della reversibilità, non avrebbe beneficiato della perequazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affitto, l'inquilino può rimborsare l'Imu al posto del locatore

SEZIONI UNITE

Una clausola «a parte» non viola il principio della capacità contributiva

Saverio Fossati

È lecita la clausola di un contratto di locazione che preveda che imposte e tasse relative all'immobile locato siano poste a carico del locatario. Lo affermano le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 6882/2019, depositata ieri), che intervengono sul tema dopo le due storiche (e apparentemente contraddittorie) pronunce del 1985.

La questione prende le mosse da un contratto di locazione (non abilitativa) nel quale una clausola specifica prevedeva che «nel corso dell'intera durata del contratto il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito».

L'inquilino aveva impugnato questa clausola sotto diversi profili, sostenendo che la clausola mirava a riversare su di lui, soggetto cioè diverso da quello obbligato (il proprietario) «l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu» e quindi era palesemente in contrasto con il principio costituzionale (articolo 53) del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva e con l'articolo 79 della legge 392/1978.

La Corte d'appello di Firenze aveva bocciato la tesi dell'inquilino e la III Sezione della Cassazione aveva già emesso al riguardo un'ordinanza interlocutoria (28437/2017) nella quale si evi-

denziava che comunque questo patto non rappresentava una traslazione dell'obbligo tributario, ma una «mera integrazione» del canone di locazione dovuto. E ha evidenziato come la problematica fosse comunque estranea alle norme comunitarie.

Le Sezioni unite, nella pronuncia di ieri, hanno richiamato le due sentenze (sempre delle Sezioni unite) del 1985, numero 5 e 6445, che però interessavano le imposte dirette (che invece in questo caso restano interamente e direttamente a carico del locatore). Ma il principio sotto esame è se l'autonomia negoziale privata possa incidere su quello della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. La sentenza 5/1985 ha dichiarato nulla in termini generali una clausola che «riversi su un altro soggetto (...) il peso della propria imposta», mentre la

6445/1985 ha chiarito che questa ipotesi non si verifica quando l'imposta sia stata pagata dal contribuente al fisco e la clausola abbia la funzione di integrare il «prezzo» della prestazione negoziale, cioè in pratica l'inquilino rimborsi al locatore-contribuente quanto pagato al fisco. Si tratterebbe quindi di due diverse componenti del canone contrattuale, una «di base» e l'altra a integrazione, a coprire le spese fiscali.

Le Sezioni unite hanno quindi chiarito che, tra l'altro, per quanto riguarda l'Ici-Imu il patto traslativo non è vietato da specifiche norme (a differenza di altre imposte come il bollo e le imposte dirette). Il principio enunciato dalla sentenza 6445/1985 va quindi ritenuto tuttora valido e la clausola va intesa nel senso di «operare un rimborso» o «una diversa forma di pagamento» a carico dell'inquilino (tanto che questo importo viene fatturato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì al vincolo di destinazione per un ceto di creditori

CASSAZIONE

La tutela delle ragioni anche solo di una parte prevale sugli interessi successivi

Angelo Busani

È meritevole di tutela il vincolo di destinazione (in base all'articolo 2645-ter del Codice civile, introdotto con l'articolo 39-novies del Dl 273/2005) finalizzato a una legittima protezione delle ragioni di un ceto di creditori: lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza 1260 del 18 gennaio 2019.

Si tratta di una decisione assai rilevante per una pluralità di aspetti. È

la prima volta che il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile giunge al giudizio della Cassazione sotto il profilo civilistico; inoltre, la Cassazione sancisce che la «meritevolezza di tutela» (che, in base all'articolo 2645-ter, è l'imprescindibile presupposto del vincolo di destinazione) può consistere nella tutela di un ceto di creditori.

Implicitamente, la Cassazione sancisce che – ed è qui la grande importanza della decisione – non ha fondamento la tesi avanzata da un'autorevole dottrina restrittiva secondo cui gli interessi meritevoli di tutela cui il Codice civile allude quando afferma che essi devono essere «riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche» non sono solo

interessi connotati da «pubblica utilità» oppure finalizzati alla tutela di esigenze della persona, in quanto tale, ma possono essere anche interessi attinenti a operazioni d'impresa o a operazioni, indifferentemente compiute da persone fisiche o da società, caratterizzate da contenuti non solo di natura personale, ma anche di natura esclusivamente economica.

In altri termini, quando nell'articolo 2645-ter del Codice civile si legge che il vincolo di destinazione deve tendere alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, l'espressione normativa deve essere intesa come interessi «leciti» (e cioè non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) osservando, nel concreto, la specifica situazione che viene fotografata nell'atto istitu-

tivo del vincolo. Insomma, adattando al vincolo di destinazione le nozioni di «liceità» e di «causa in concreto» che si possono trarre dalle decisioni della Cassazione, seppur ad altro fine emanate, 4368/1995 e 1898/2000.

Nel caso deciso dunque con l'ordinanza 1260/2019 un vincolo di destinazione su un bene immobile era stato istituito da una Srl (successivamente coinvolta in una procedura di concordato preventivo) al fine di tutelare le ragioni dei suoi creditori chirografari.

Dopo l'istituzione del vincolo, l'immobile venne gravato da un'ipoteca giudiziale e, quindi, si è posto il tema se il vincolo resistesse, per ragioni di priorità, rispetto a tale ipoteca (evidentemente, ritenendo l'istituzione del vincolo viziata da nullità,

l'ipoteca avrebbe potuto liberamente spiegare il suo effetto).

La Cassazione ha affermato che il vincolo di destinazione impedisce l'efficacia dell'ipoteca successivamente iscritta in quanto esso è meritevole di tutela perché consente «la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri». Anche perché, nel caso specifico, tutelando tutti i creditori chirografari, si trattava di un vincolo che non poteva essere taciuto di illegittimità perché, da un lato, non lesivo della par condicio creditorum e, dall'altro, non confliggeva con la procedura concorsuale successivamente instaurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE PROFESSIONISTI

workshop

24 ORE Professionisti è a MADE expo 2019!

Padiglione 10, stand G24 - G30

24 ORE Professionisti Workshop è l'iniziativa del Gruppo 24 ORE che organizza incontri, nell'ambito delle grandi fiere tematiche in tutta Italia, per stimolare il confronto tra imprenditori, professionisti e tecnici sui temi più attuali dei settori produttivi con il contributo dei giornalisti del Sole 24 ORE. Gli eventi offrono l'occasione ai partecipanti di contribuire attivamente alla generazione di contenuti, condividendo spunti ed esperienze direttamente dalla pratica quotidiana.

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
ORE 14.30 - 17.30 PER IL COMFORT ACUSTICO NON BASTA LA LEGGE
 Moderatore **Saverio Fossati** (Giornalista de Il Sole 24 ORE)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019
ORE 10.00-13.00 COSTRUIRE LE SMART CITIES
 Moderatore **Luca Rollino** (Esperto de Il Sole 24 ORE)

ORE 14.30-17.30 IL CONDOMINIO SMART
 Moderatore **Saverio Fossati** (Giornalista de Il Sole 24 ORE)

VENERDÌ 15 MARZO 2019
ORE 10.00-13.00 OBIETTIVO SICUREZZA: LA SFIDA DA VINCERE PER UN PAESE A PROVA DI FUTURO
 Moderatore **Andrea Picardi** (Giornalista)

ORE 14.30-17.30 RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI: QUALI SCENARI?
 Moderatore **Andrea Picardi** (Giornalista)

GRUPPO 24 ORE

MILANO MADE expo
13/16 marzo 2019

01

BOLOGNA
AMBIENTE LAVORO

02

BOLOGNA
SAIE

03

RIMINI
ECOMONDO

04

BOLZANO
KLIMAHOUSE

05

In collaborazione con

UNAI

Consulente Immobiliare

MADE expo è la più grande manifestazione per le costruzioni e l'architettura. Una piattaforma di dialogo con 4 Saloni specializzati e un coinvolgente palinsesto di dibattiti. Tema centrale la "Qualità dell'abitare" riferita a Comfort, Sicurezza, Sostenibilità e Innovazione.

IN BREVE

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Arrivano le regole Ue per i marchi di impresa

Non solo rappresentazioni grafiche, ma anche sonore, multimediali o, persino, olfattive. Il decreto legislativo 15/2019 sui marchi, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, allinea le regole del nostro Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) al «pacchetto marchi» (direttiva 2015/2436 e regolamento 2015/2424). Introducendo anche nel nostro sistema il marchio di certificazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Cessioni limitate per il bonus R&S

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che non sia stato trasferito al momento della cessione di ramo d'azienda che lo ha generato non può essere venduto a terzi e neppure richiesto a rimborso. Può essere, invece, utilizzato solo in compensazione. Lo ha stabilito la risposta a un'interpellazione del 72 dell'agenzia delle Entrate.

ACCESSO AL CREDITO PMI

Intesa tra Consulenti e Mediocredito centrale

Accesso al credito più semplice e vantaggioso per le piccole e medie imprese italiane. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato ieri al ministero dello Sviluppo economico dalla presidente dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, e dall'amministratore delegato del Mediocredito centrale, Bernardo Mattarella. Grazie a questo accordo i consulenti potranno offrire ai propri clienti, soprattutto le Pmi che abbiano la necessità di reperire risorse, la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni economiche di vantaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio, pena minima sproporzionata

CORTE COSTITUZIONALE

Per i reati non lievi illegittima la reclusione minima di 8 anni anziché 6

Alessandro Galimberti

Al terzo tentativo, e dopo l'«invito pressante» al legislatore per intervenire ma rimasto inascoltato (giugno 2017, sentenza 179) la Corte costituzionale riscrive le pene per lo spaccio «non lieve» di droga. Con la decisione 40 del 23 gennaio scorso, depositata ieri, la Consulta ha abbassato da 8 a 6 anni il minimo edittale di pena per lo spaccio di non lieve entità.

La questione risale alla confusione normativa generata dalla dichiarazione di incostituzionalità del Dl 272/2005 «Olimpiadi di Torino» (sentenza 32/2014) nella parte normativa del Dpr 309/1990, per effetto della quale la pena minima per il fatto di spaccio «non lieve» era salita da 6 a 8 anni di carcere. Da tempo i tribunali e la stessa Corte avevano rilevato la forbice eccessiva tra il trattamento del fatto lieve (massimo 4 anni di carcere) e quello «non lieve» (minimo 8 anni), soprattutto in relazione all'ampia zona grigia di fattispecie coinvolte e tuttora al vaglio dei giudici di merito. Questione – scrivono i giudici costituzionali – che «attiene a diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni» tanto da giustificare oggi l'intervento nelle veci del legislatore sul trattamento sanzionatorio.

La Corte ancora pochi mesi fa aveva ribadito che le «valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore», precisando però che non ci sono ostacoli all'intervento delle toghe quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni,

anche alternative tra loro, che siano tali da «ricorrere a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze».

Se è vero che per giustificare l'intervento della Consulta nella determinazione della pena non è necessario che nell'ordinamento ci sia «un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima» (sentenza 222/2018) essendo invece sufficiente che il sistema offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, i giudici hanno comunque rilevato un preciso indirizzo legislativo nelle norme abrogate nel 2014 (Dl «Torino») e peraltro tuttora applicabili in procedimenti precedenti (per il favor rei).

La discriminazione punitiva per la «zona grigia» dello spaccio – non lieve ma non così grave da giustificare gli 8 anni di pena – argomenta la Corte, deriva dalla constatazione che la fattispecie di lieve entità (articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990) viene riconosciuta dalla giurisprudenza solo nella ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Da qui la necessità di intervenire ponendo fine all'inerzia del legislatore che comunque, chiosa la sentenza, conserva ovviamente piena possibilità di intervento. La pena di sei anni in ogni caso «è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti "di confine", che nell'articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o quello superiore della categoria dei reati meno gravi. In tale contesto, è appropriata la richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per i fatti di non lieve entità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA